

**Oggetto: Richiesta permesso breve PERSONALE DOCENTE**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ in servizio presso codesta Scuola in qualità di docente curriculare / di sostegno con contratto a tempo indeterminato / determinato

**CHIEDE**

ai sensi dell'art. 16 del CCNL Scuola 29/11/2007 di potersi assentare dal servizio per n. \_\_\_\_\_ ore lavorative, inferiori al 50% dell'orario giornaliero e comunque non più di 2 ore, del giorno \_\_\_\_\_ c.m. per motivi

familiari/personali (con recupero) \_\_\_\_\_ (specificare).

di salute (es. visite mediche)\*

\*non è previsto il recupero ma è necessario allegare la certificazione medica con l'indicazione dell'orario della prestazione.

**Il Permesso di cui sopra sarà recuperato secondo le esigenze della scuola.**

**Il/la sottoscritto/a indica di seguito i docenti disponibili alla sostituzione:**

Dalle ore	Alle ore	Docente che sostituisce	Firma del docente che sostituisce

Inoltre

**DICHIARA**

- di avere già usufruito nel corrente anno scolastico di n° \_\_\_\_\_ ore di permesso breve;
- di recuperare il suddetto permesso in base alle esigenze della scuola in sostituzione di colleghi assenti;
- di essere a conoscenza dell'obbligo dell'Amministrazione di trattenere una somma pari alla retribuzione corrispondente alle ore non lavorate nel caso in cui non sia stato possibile il recupero del permesso breve entro i due mesi successivi alla data di fruizione per motivi imputabili al/alla sottoscritto/a;

Casalnuovo di Napoli \_\_\_\_\_

Con osservanza

Vista la domanda,

si concede       non si concede

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Dott.ssa Anna Commone)

**Permessi Brevi (art. 16 CCNL)** 1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.

2. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.

3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.

5. Per il personale docente l'attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio. Per una migliore organizzazione del servizio si invita, salvo in caso di necessità ed urgenza, a richiedere i permessi almeno 5 giorni prima.